

**Prodotti ad uso duale,
embargo e strumenti di
tortura: la disciplina di
controllo delle
esportazioni.**



A cura del

dott. Francesco F. Pittaluga

Capitolo IV

La nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle misure restrittive unionali

Nei tre capitoli precedenti abbiamo esaminato, si spera senza noia per il lettore, il regime di controllo previsto per i prodotti ad uso duale i quali, se elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, sono sempre soggetti a specifica autorizzazione in caso di esportazione o di intermediazione (e talvolta anche in caso di transito o di trasferimento intracomunitario) e che, ricorrendo talune condizioni, possono essere soggetti al medesimo obbligo anche se non compresi all'interno del medesimo allegato.

La politica comune unionale in materia di sicurezza, però, non si limita al mero recepimento degli accordi interstatuali di cui la stessa Unione o i suoi Stati membri fanno parte, ma si caratterizza anche per una sua "vitalità autonoma", sicuramente meno accentuata rispetto a quella di uno Stato federale vero e proprio (conseguenza, questa, della natura *sui generis* dell'Unione Europea) e, purtroppo, talvolta contrastante con gli interessi di alcuni dei suoi Stati membri.

Nell'ambito di tale sua autonomia, l'Unione può adottare – ricorrendone le condizioni previste - tutta una serie di politiche economiche ritorsive nei confronti degli Stati terzi che possono andare dal raffreddamento delle relazioni diplomatiche alla riduzione di quelle economiche e finanziarie fino a giungere all'applicazione di un vero e proprio **embargo** commerciale.

Tali poteri sono previsti dall'art. 215 del TFUE a mente del quale "*1. Quando una decisione adottata conformemente dal capo 2 del titolo V del TUE prevede l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle*

relazioni economiche e finanziarie con uno o più Paesi terzi, deliberando a maggioranza qualificata su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione, adotta le misure necessarie... 2. Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del TUE lo prevede, il Consiglio può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali".

Fino all'entrata in vigore del D. Lgs. 221/2017, in mancanza di una specifica disposizione normativa in senso contrario (prevista, ad esempio, per le sanzioni istituite contro l'Iran), la violazione degli embargo stabiliti con regolamenti unionali concernenti misure restrittive commessa mediante esportazione di prodotti listati nell'ambito di tali fonti comunitarie – ma diversi dai prodotti ad uso duale, per i quali trovava comunque applicazione l'apposito regolamento (CE) n. 428/2009 – era punita nel nostro Paese solo in via amministrativa ai sensi dell'art. 11 del R.D. 14/11/1926, n. 1923 mediante applicazione di una sanzione pecuniaria di importo compreso fra € 413,16 e 2.479,00 a cui accedeva la confisca obbligatoria della merce di cui veniva tentata l'illecita esportazione; fatta salva, ovviamente, la sussistenza di eventuali reati contro la fede pubblica commessi all'atto della presentazione della dichiarazione di esportazione.

Il D. Lgs. 221/2017 ha – opportunamente – innovato il panorama normativo in materia introducendo una serie di sanzioni di carattere penale, peraltro fortemente afflittive, conseguenti alla violazione di queste misure restrittive e ribadendo (cfr. art. 3) la riconduzione al regime di controllo tutte le operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione, transito, assistenza tecnica e le altre attività per le quali i regolamenti di cui all'art. 1 c. 1 del medesimo D. Lgs. (fra i quali quelli in materia di misure restrittive di cui all'art. 215 del TFUE) impongono tali divieti e misure restrittive.

Anche per *subjecta materia* le funzioni Autorità competente sono state assegnate al Ministero dello Sviluppo Economico¹.

L'esportazione, l'intermediazione e l'assistenza tecnica di prodotti o tecnologie oggetto di misure restrittive unionali può, ai sensi dell'art. 8 c. 3 del D. Lgs. 221/2017, **essere oggetto unicamente di autorizzazioni specifiche individuali** emesse, qualora abbiano ad oggetto materiali o informazioni classificati, previo parere vincolate del Dipartimento per la sicurezza. La procedura per il loro rilascio è identica a quella già esaminata nel capitolo precedente.

Il regime sanzionatorio per la violazione dei provvedimenti di embargo è ora contenuto nell'art. 20 del D. Lgs. 221/2017 ed è articolato in modo non troppo dissimile rispetto a quello previsto per i beni ad uso duale veri e propri.

E' infatti prevista:

- ✓ a carico di chiunque effettua operazioni di esportazione o presta servizi di intermediazione o assistenza tecnica afferenti prodotti listati per effetto di misure unionali, in violazione dei divieti previsti dagli specifici regolamenti di volta in volta applicabili, la pena della reclusione da 2 a 6 anni;

¹ "Il presente articolo dà attuazione all'art. 7, co. 2, lett. g), della legge n. 170 del 2016 definendo la cornice sanzionatoria (di natura esclusivamente penale) per le violazioni in materia di misure restrittive e di embarghi commerciali adottati dall'Unione Europea ai sensi dell'art.215 del TFUE, estendendo la portata della disposizione di cui all'art. 2 del vigente D. Lgs. 64/2009, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran a tutti i Paesi terzi destinatari di misure restrittive della UE nei limiti edittali previsti dal decreto legislativo n.96 del 2003, secondo il criterio di delega più generale previsto dalla lettera f) della precitata legge n.170/2016. Ciò in quanto l'art. 2 è ritenuto caducato sia in dottrina che in giurisprudenza, in quanto la relativa fonte normativa (D. Lgs. 64/2009) era stata adottata in attuazione del regolamento (CE) 423/2007, oggi abrogato. Il presente articolo, pertanto, mira a colmare un vuoto normativo, andando a costruire un apparato sanzionatorio afferente i prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali (Iran compreso, finché resteranno in vigore le misure restrittive UE, di cui al Reg. (UE) 267/2012 e successive modifiche), sulla falsariga di quanto già previsto per la disciplina sanzionatoria dei prodotti a duplice uso"(Relazione Illustrativa allo schema del D. Lgs. 221/2017).

- ✓ a carico di chiunque effettua le operazioni o presta i servizi di cui al punto precedente senza la prescritta autorizzazione o con una autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione falsa, la pena della reclusione da 2 a 6 anni o della multa da € 25.000,00 ad € 250.000,00.

Questa fattispecie differisce dalla precedente per il fatto che il suo oggetto immediato è costituito dall'esportazione o dalla prestazione di un servizio di intermediazione o di assistenza per il quale è astrattamente possibile – sulla base del regolamento restrittivo di volta in volta applicabile – il rilascio dell'autorizzazione specifica individuale e proprio per tale motivo la pena detentiva è prevista come alternativa rispetto a quella pecuniaria; nel caso di cui al punto precedente, invece, l'operazione ha ad oggetto esclusivamente beni o tecnologie per i quali sia previsto l'embargo assoluto e, proprio per la maggiore gravità del comportamento stigmatizzato, il legislatore ha ritenuto opportuno prevedere l'applicazione della sola pena detentiva.

Per mero tuziorismo si osserva che qualora il Ministero dello Sviluppo Economico abbia emesso il provvedimento autorizzatorio sulla base di dichiarazioni o documentazioni mendaci, il reato deve essere ritenuto concorrente con quello di cui al combinato disposto degli artt. 48 e 479 c.p. e ciò in conseguenza dell'avvenuta induzione in errore del pubblico ufficiale (il dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico preposto al relativo servizio) che ha dato vita ad un atto pubblico (l'autorizzazione) ideologicamente falso;

- ✓ a carico di chiunque effettua operazioni di esportazione o presta servizi di intermediazione o assistenza tecnica afferenti prodotti listati per effetto di misure unionali in difformità dagli obblighi prescritti dal provvedimento autorizzativo rilasciato dall'Autorità competente, la pena della reclusione da 1 a 4 anni o della multa da € 15.000,00 ad € 150.000,00.

Per tutti i casi sopra indicati, ai sensi dell'art. 20 c. 4 del D. Lgs. 221/2017 è prevista l'applicazione obbligatoria della misura di sicurezza della confisca non solo del *corpus delicti* vero e proprio, ma anche delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, in caso di impossibilità, la confisca per equivalente di beni di cui il reo ha la disponibilità per un importo corrispondente al prezzo o al profitto del reato.

In tutti i casi in cui l'Autorità Giudiziaria venga a conoscenza dei reati sopra indicati, è tenuta a darne – ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 221/2017 – immediata comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza.

Capitolo V

L'assistenza tecnica a fini militari: profili sanzionatori.

Come già osservato, la decisione n. 2000/401/PESC ha una funzione integratrice del regime di controllo, in tema di prodotti ad uso duale, estendendolo alle attività di assistenza tecnica consistenti in *“qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico”* che si estrinsechi in attività di formazione, istruzione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o della capacità e servizi di consulenza, anche se svolti in forma orale.

La specifica materia dell'**assistenza tecnica riguardante fini militari** è disciplinata dall'art. 16 del D. Lgs. 221/2017² il quale la vieta se:

1. è destinata ad essere utilizzata ai fini di perfezionamento, produzione, manipolazione, funzionamento, manutenzione, deposito, individuazione, identificazione o disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari o di perfezionamento, produzione, manutenzione o deposito di

² “I commi 1 e 2 del presente articolo menzionano dei casi particolari in cui, fatto salvo quanto già disposto dal presente decreto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 5 e degli articoli 3 e 5 dell'azione comune del Consiglio n. 2000/401/PESC del 22 giugno 2000, relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari, è proibita l'assistenza tecnica destinata ad essere utilizzata ai fini di perfezionamento, produzione, manipolazione, funzionamento, manutenzione, deposito, individuazione, identificazione o disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari o di perfezionamento, produzione, manutenzione o deposito di missili che possono essere utilizzati come vettori di tali armi, oltre all'assistenza tecnica riguardante fini militari diversi da quelli di cui al comma 1 e fornita ad uno dei Paesi di destinazione soggetto ad un embargo sulle armi deciso da una posizione comune o da un'azione comune adottata dal Consiglio o da una decisione dell'OSCE, o soggetto ad un embargo sulle armi imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”(Relazione Illustrativa allo schema del D. Lgs. 221/2017).

missili che possono essere utilizzati come vettori di tali armi (cfr. art. 16 c. 1 del D. Lgs. 221/2017).

A tale riguardo, deve essere tenuto a mente, esula dal perimetro applicativo di tale disposizione (e si tratta, dunque, di attività non vietate se non ostante altre fonti comunitarie o nazionali) l'assistenza tecnica:

- a) fornita ad un Paese elencato nella parte 2 dell'Allegato II-bis del regolamento (CE) n. 428/2009;
 - b) quella che assume la forma di trasferimento di informazioni «di pubblico dominio» o per la «ricerca scientifica di base», come questi termini sono rispettivamente definiti dai regimi, enti e trattati internazionali di controllo delle esportazioni;
 - c) allorché sia resa in forma orale e non sia connessa agli articoli che devono essere controllati dai regimi, enti e trattati internazionali di controllo delle esportazioni;
2. riguarda *“fini militari diversi da quelli di cui al punto precedente”*³ ed è fornita ad un Paese sottoposto ad un embargo sulle armi (cfr. art. 16 c. 2 del D. Lgs. 221/2017):
- ✓ deciso da una posizione comune o da un'azione comune adottata dal Consiglio o da una decisione dell'OSCE, ;
 - ✓ imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

La violazione dei divieti di cui sopra è punita molto duramente dall'art. 21 del D. Lgs. 221/2017, mediante applicazione delle pene detentive di seguito specificate delle quali si rimarca la sostanziale identità con

³ Ossia, deve trattarsi di assistenza tecnica riguardante:

- a) l'inserimento in prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;
- b) l'utilizzazione di apparecchiature di produzione, controllo o analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione o della manutenzione dei prodotti militari figuranti nell'elenco di cui alla lettera a);
- c) l'utilizzazione di eventuali prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari figuranti nell'elenco di cui alla lettera a).

quelle previste per la violazione delle disposizioni inerenti il regime di controllo dei beni ad uso duale:

- ✓ pena della reclusione da 2 a 6 anni o della multa da € 25.000,00 ad € 250.000,00 in caso di inosservanza di quanto disposto dall'art. 16 c. 1 del decreto;
- ✓ pena della reclusione da 1 a 4 anni o della multa da € 15.000,00 ad € 150.000,00 in caso di inosservanza di quanto disposto dall'art. 16 c. 2 del decreto.

Capitolo VI

Il regime di controllo del commercio di merci utilizzate per la pena di morte e la tortura.

Con il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio del 27/06/2005, successivamente più volte modificato ed integrato, l'Unione Europea si è dotata di quadro normativo organico per la disciplina:

1. degli scambi con i Paesi terzi di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura⁴ e per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti⁵;
2. della fornitura di servizi di intermediazione, di assistenza tecnica, di formazione e di pubblicità relative alle merci di cui al punto precedente.

Questo regolamento suddivide le merci ed prodotti suscettibili di essere utilizzati per una delle sopradette finalità, che non si può non definire

⁴ Con il termine "tortura" si intende, ai sensi dell'art. 2 § 1 lett. a) del regolamento (CE) n. 1236/2005 *"qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, per fini quali l'ottenimento da essa o da una terza persona di informazioni o confessioni, la punizione per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, intimidire o far pressione su di lei o intimidire o far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da ogni altra persona che eserciti pubbliche funzioni, su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non include tuttavia il dolore o le sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legali, inerenti a tali sanzioni o a esse connessi. In nessuna circostanza la pena di morte è ritenuta una sanzione legale"*.

⁵ Per "altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti" si intende, ai sensi dell'art. 2 § 1 lett. b) del regolamento (CE) n. 1236/2005 *"qualsiasi atto mediante il quale sono inflitti ad una persona dolore o sofferenze, fisiche o mentali, che raggiungano un livello minimo di gravità, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da ogni altra persona che eserciti pubbliche funzioni, su sua istigazione o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non include tuttavia il dolore o le sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legali, inerenti a tali sanzioni o a esse connessi. In nessuna circostanza la pena di morte è ritenuta una sanzione legale"*.

con il termine di “ignobili” o “oscene”, in tre distinte categorie puntualmente rubricate in tre allegati:

- ✓ nell'allegato II sono elencate le merci che sono praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti;
- ✓ nell'allegato III sono riportate le merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti;
- ✓ nell'allegato III-bis sono incluse le merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte.

E' importante notare che, ai sensi di quanto testualmente previsto dall'art. 18 del regolamento (CE) n. 1236/2005, per “territorio dell'Unione Europea” si intende il territorio doganale come descritto dal C.D.U. a cui, però, si devono aggiungere i territori spagnoli di Ceuta e Melilla e quello tedesco di Helgoland (che, come noto, non fanno parte del territorio doganale dell'Unione), e ciò a cagione del fatto che si tratta di zone geografiche sulle quali si applica *in toto* l'ordinamento giuridico dello Stato metropolitano.

VI.1 Il regime di controllo delle merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

La specifica articolazione del regime di controllo applicabile alle merci che, per loro stessa natura, possono avere pratico utilizzo solo per una delle destinazioni sopra richiamate, è contenuta nel capo II del regolamento (CE) n. 1236/2005 le cui disposizioni qui di seguito brevemente esamineremo.

A tale proposito, occorre fin d'ora osservare che alcuni dei divieti previsti da questo sono sostanzialmente speculari rispetto a quelli previsti dal regolamento (CE) n. 428/2009 per i prodotti ad uso duale.

In primo luogo, ai sensi dell'art. 3 § 1 c. 1 del regolamento (CE) n. 1236/2005, l'**esportazione** dal territorio unionale delle merci elencate nell'allegato II è vietata (vedremo a breve che si tratta di un divieto relativo), e ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di prodotti originari dell'Unione o ivi precedentemente introdotti.

E' importante sottolineare che l'accezione data al termine "esportazione" è sostanzialmente coincidente rispetto a quella contenuta nel C.D.U.: infatti, ai sensi dell'art. 2 § 1 lett. d) del regolamento (CE) n. 1236/2005, con essa si intende "*l'uscita di merci dal territorio doganale dell'Unione, tra cui l'uscita di merci oggetto di una dichiarazione in dogana e l'uscita di merci dopo il loro deposito in una zona franca...*". Il riferimento all'uscita successiva al deposito in una zona franca non deve, invece, trarre in inganno posto che, come noto, la stessa introduzione di una merce originaria dell'Unione all'interno di una di tali zone costituisce ex se un'esportazione; la norma deve quindi essere interpretata nel senso che sono vietati sia l'esportazione di un prodotto di cui all'allegato II dal territorio doganale ad una zona franca sia l'uscita dallo stesso da una zona franca con attraversamento del territorio doganale unionale per la successiva uscita verso un Paese terzo.

Oltre all'esportazione, l'art. 3 § 1 c. 3 del regolamento (CE) n. 1236/2005 vieta anche la fornitura di prestazioni di **servizi di assistenza tecnica**⁶ (a titolo oneroso o gratuito) a favore di qualsiasi persona, entità o organismo residente o stabilito in un Paese terzo qualora la prestazione sia relativa alle merci di cui al medesimo allegato II.

⁶ Da intendersi, ai sensi dell'art. 2 § 1 lett. f) del regolamento (CE) n. 1236/2005, come "*qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, prova, manutenzione, assemblaggio o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere tra l'altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o di competenze o servizi di consulenza. L'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza e l'assistenza prestata con mezzi elettronici*".

Sia il divieto di esportazione sia quello inerente la prestazione di servizi di assistenza tecnica non sono assoluti: le Autorità competenti degli Stati membri possono, infatti, autorizzare tali operazioni a condizione che sia loro dimostrato che nel Paese verso cui sono destinate verranno impiegate esclusivamente per fini di esposizione all'interno di un museo⁷. Il motivo della deroga è fin troppo evidente: l'esposizione per scopi museali è chiaramente incompatibile con l'utilizzo effettivo delle merci *de quibus* per i fini loro propri e viene dunque meno lo stesso presupposto di applicazione del regime di controllo, indicato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1236/2005 nel pericolo che esse "potrebbero essere *utilizzate*" per uno dei fini già elencati.

Dei medesime prodotti **sono altresì vietati**, ai sensi degli artt. 4-bis e 4-ter del regolamento (CE) n. 1236/2005:

1. il **transito**, intendendosi con tale termine il "*trasporto nel territorio doganale dell'Unione di merci non unionali che ne attraversano il territorio con una destinazione finale esterna a tale territorio*".
In modo speculare a quanto abbiamo appena per l'esportazione, anche in questo caso le Autorità competenti possono autorizzare transito nel caso sia loro dimostrato che, nel Paese di destinazione, saranno utilizzati unicamente a fini espositivi all'interno di una struttura museale;
2. la **prestazione di servizi di intermediazione**, costituiti, secondo quanto previsto dall'art. 2 § 1 lett. k) del regolamento (CE) n. 1236/2005:
 - ✓ dai servizi di negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura delle merci da

⁷ Definito, ai sensi dell'art. 2 § 1 lett. g) del regolamento (CE) n. 1236/2005, come "*un'istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico e che ricerca, acquisisce, conserva, comunica e espone a fini di studio, educazione e diletto le testimonianze materiali dell'umanità e del suo ambiente*".

un Paese terzo verso un qualunque altro Paese non facente parte dell'Unione;

- ✓ dalla vendita o acquisto delle merci in questione ubicate in Paese terzo per il loro trasferimento verso un altro Paese terzo.

La lettura della casistica sopra riportata chiarisce che il "servizio di intermediazione" rilevante ai fini dell'applicazione della normativa in esame è esclusivamente quello avente oggetto un bene elencato nell'allegato II fisicamente già localizzato nel territorio di un Paese terzo, sempre che sia destinato ad essere trasferito verso il territorio di un altro Paese terzo: non rilevano per il regime di controllo qui in esame i servizi di intermediazione aventi ad oggetto beni o prodotti non destinati ad essere trasferiti da un Paese terzo ad un altro.

Come già visto per i prodotti ad uso duale, anche in questo caso la fornitura di "servizi ausiliari" (trasporto, servizi finanziari, assicurazione e riassicurazione, pubblicità generica o promozione) non rientra novero dei servizi di intermediazione e dunque non è attività vietata.

Sono inoltre previsti:

1. ai sensi dell'art. 4-quater del regolamento CE n. 1236/2005, il divieto assoluto di fornire prestazioni di **servizi assistenza tecnica** e **servizi di intermediazione** a persone, entità o organismi stabiliti in un Paese terzo, **aventi ad oggetto prestazioni formative** inerenti l'uso delle merci di cui all'allegato II.

Si tratta, come evidente, di servizi diversi per oggetto rispetto a quelli oggetto dei divieti di cui agli artt. 3 § 1 c. 3 e 4-ter già sopra esaminati;

2. ai sensi dell'art. 4-quinquies del regolamento CE n. 1236/2005, il divieto per qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, indipendentemente dal fatto che siano o meno stabiliti in uno Stato membro, di **esporre o mettere in vendita le merci di cui all'allegato**

Il in occasione di una mostra o una fiera che ha luogo all'interno del territorio unionale.

La ragione del divieto è più che evidente: l'esposizione di un determinato prodotto in occasione di una fiera commerciale è, nella quasi totalità dei casi, propedeutica alla sua collocazione sul mercato e – vista la particolare tipologia di merci di cui si tratta – il legislatore comunitario ha opportunamente ritenuto di “anticipare” il momento del controllo vietando anche le attività di prospezione commerciale.

Essendo questo il *telos* della norma, è chiara la ragione per la quale il divieto non trova applicazione nel caso in cui sia dimostrato che, a cagione della natura della mostra o della fiera, l'esposizione o la messa in vendita non promuova né sia determinante per la vendita o la fornitura di tali merci a persone, entità o organismi stabili in un Paese terzo;

3. ai sensi dell'art. 4-sexies del regolamento CE n. 1236/2005, il **divieto**:
- ✓ per qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, residente o stabilito in uno Stato membro che venda o acquisti spazi o tempi pubblicitari all'interno dell'Unione;
 - ✓ per qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro (e, dunque, indipendentemente dal luogo di residenza) che venda o acquisti spazi o tempi pubblicitari all'interno dell'Unione;
 - ✓ per qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti ai sensi del diritto di uno Stato membro che venda o acquisti spazi o tempi pubblicitari all'interno dell'Unione;

di vendere a qualsiasi persona, entità od organismo in un paese terzo, **o di acquistare** da questi ultimi, **spazi pubblicitari** sulla stampa o su internet ovvero tempi pubblicitari in televisione o radio relativi le merci elencate all'allegato II.

Le motivazioni di questa politica legislativa sono le stesse già richiamate nel precedente paragrafo: l'esigenza è quella di evitare in radice ogni forma di propaganda avente potenziali ripercussioni sulla vendita dei prodotti in questione.

Sempre in relazione alle merci elencate nell'allegato II, il legislatore comunitario ha anche previsto – all'art. 4 § 1 del regolamento (CE) n. 1236/2005 - sia il **divieto di importazione** sia il **divieto** – gravante a carico di qualunque soggetto residente o stabilito nell'Unione Europea o che comunque qui si trova – **di accettare** da qualunque persona, entità o organismo di un Paese terzo, **assistenza tecnica** (anche gratuita) relativa alle stesse. Il divieto non è assoluto: l'Autorità competente dello Stato membro può infatti autorizzare sia l'importazione sia la fornitura di servizi di assistenza tecnica nei casi in cui sia dimostrato che le merci verranno impiegate esclusivamente per fini espositivi all'interno di una struttura museale.

Quelli appena esaminati sono i divieti stabiliti direttamente dal regolamento (CE) n. 1236/2005 e, come tali, applicabili indistintamente in tutti gli Stati membri. L'art. 4-septies, però, conferisce a questi ultimi la facoltà di adottare o mantenere in vigore specifiche misure nazionali limitanti il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o la riassicurazione, la pubblicità generica o la promozione delle merci listate nell'allegato II del regolamento stesso; gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità sono tenuti a notificarle alla Commissione dell'Unione Europea prima della loro entrata in vigore.

VI.2 Il regime di controllo delle merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

La seconda tipologia di prodotti la cui movimentazione è sottoposta a controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 1236/2005 è costituita dalle “merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per altri

trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti", elencate nell'allegato III e disciplinate dal Capo III del medesimo regolamento.

Questo allegato comprende le sole merci che:

1. sono utilizzate principalmente per finalità coercitive;
2. ovvero, in considerazione delle loro caratteristiche tecniche, vi è il rischio concreto che siano utilizzate allo scopo.

Per espressa previsione del legislatore, l'allegato III non comprende:

1. le armi da fuoco, soggette a controlli autonomi ai sensi del regolamento (UE) n. 258/2012;
2. i prodotti ad uso duale, che come abbiamo già visto sono sottoposti ad un regime di controllo loro proprio sulla base del regolamento (CE) n. 428/2009;
3. le merci soggette a controlli ai sensi della posizione comune 2008/944/PESC che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni e di tecnologia militare.

Per tali prodotti, è previsto:

1. ai sensi dell'art. 5 § 1 del regolamento (CE) n. 1236/2005, l'obbligo di preventiva autorizzazione⁸ in caso di **esportazione**, e ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di prodotti originari dell'Unione o ivi previamente introdotti, a meno che:
 - ✓ l'esportazione sia diretta verso uno dei territori appartenenti agli Stati membri (ma esterni al territorio dell'Unione) elencati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1236/2005 ed a condizione che siano utilizzati da un'Autorità incaricata dell'applicazione della legge sia nel territorio di destinazione sia nella parte metropolitana dello Stato membro cui il territorio appartiene (cfr. art. 5 § 2 del regolamento CE n. 1236/2005).

⁸ In questo caso, l'autorizzazione all'esportazione implica sempre anche l'implicita autorizzazione a fornire assistenza tecnica all'utente finale nella misura in cui sia strettamente necessaria all'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci oggetto del provvedimento autorizzativo (cfr. art. 9 § 2 del regolamento CE n. 1236/2005).

In buona sostanza, la spedizione di questi prodotti verso alcuni territori degli Stati membri esterni alla linea doganale (solo quelli indicati nell'allegato IV) non richiede alcuna autorizzazione preventiva a condizione che l'Autorità destinataria abbia le medesime competenze sia in madrepatria che nel territorio in questione;

- ✓ l'esportazione verso un determinato Paese terzo sia destinata al personale militare o civile di uno Stato membro nell'ambito di un'operazione UE o ONU di mantenimento della pace o di gestione delle crisi in tale Paese o nell'ambito di un'operazione basata su accordi fra gli Stati membri ed il Paese terzo nel campo della difesa (cfr. art. 5 § 3 del regolamento CE n. 1236/2005).

2. ai sensi dell'art. 6-bis del regolamento (CE) n. 1236/2005, il divieto di **transito** esterno (limitatamente a quello con destinazione finale al di fuori del territorio unionale) per qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, indipendentemente dal fatto che risieda o sia stabilito nel territorio dell'Unione, allorché sia a conoscenza del fatto che le merci siano saranno utilizzate, nel Paese terzo di destinazione finale, ad un uso di tortura o di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti in un Paese terzo.

A differenza di quanto sopra visto in materia di esportazione, il transito esterno non è in sé vietato né sottoposto a specifiche autorizzazioni amministrative; il divieto – in questo caso, assoluto – è applicabile nel solo caso in cui la persona che organizza la spedizione o che comunque si relaziona ad essa è conoscenza della “destinazione barbara” a cui i prodotti saranno soggetti una volta giunti nel Paese terzo di destinazione;

3. ai sensi dell'art. 7-bis del regolamento (CE) n. 1236/2005, l'obbligo di preventiva autorizzazione per la fornitura di prestazioni di **servizi di assistenza tecnica** o di **servizi di intermediazione**, non importa se a

titolo gratuito o oneroso, a favore di soggetti residenti o stabiliti in un Paese terzo:

- ✓ di servizi di assistenza tecnica inerenti le merci di cui all'allegato III, indipendentemente dalla loro origine, e salvo il caso in cui la prestazione (trattasi di ipotesi alternative):
 - a) sia fornita ad un'autorità incaricata dell'applicazione della legge in uno Stato membro o a personale militare o civile di uno Stato membro;
 - b) consista nel fornire informazioni di pubblico dominio;
 - c) rappresenti il minimo necessario per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci elencate nell'allegato III la cui esportazione è stata previamente autorizzata dall'Autorità competente.

In tutti e tre questi casi – ed in particolar modo nell'ultimo, che si caratterizza per il fatto che l'esportazione delle merci a cui la prestazione si collega è già stata assentita dalle competenti autorità governative dello Stato membro interessato – il legislatore ritiene nullo il pericolo di una loro destinazione a finalità di tortura o para-tortura e dunque non osta alla fornitura dell'assistenza tecnica in questione;

- ✓ di servizi di intermediazione riguardanti tali merci, anche in questo caso senza alcuna considerazione della loro effettiva origine unionale o aliena.

VI.3 Il regime di controllo delle merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte.

La terza tipologia di prodotti la cui movimentazione è sottoposta a controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 1236/2005 è costituita dalle “merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte”,

puntualmente elencate nell'allegato III-bis e disciplinate dal Capo III-bis del regolamento stesso.

In particolare, in tale allegato sono comprese solo le merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte e che sono state o approvate o già concretamente utilizzate a tale scopo in uno o più Paesi che non hanno abolito l'applicazione di tale particolare pena.

Per espressa previsione del legislatore comunitario, questo allegato non comprende:

1. le armi da fuoco, soggette a controlli autonomi ai sensi del regolamento (UE) n. 258/2012;
2. i prodotti ad uso duale, che come abbiamo già visto sono sottoposti ad un regime di controllo loro proprio sulla base del regolamento (CE) n. 428/2009;
3. le merci soggette a controlli ai sensi della posizione comune 2008/944/PESC che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni e di tecnologia militare.

L'**esportazione** dei prodotti elencati nell'allegato III-bis è – ai sensi dell'art. 7-ter del regolamento (CE) n. 1236/2005 – subordinata a previa autorizzazione da parte dell'Autorità competente dello Stato membro, e ciò (esattamente come nelle ipotesi già in precedenza esaminate) indipendentemente dal fatto che si tratti di beni originari dell'Unione Europea o sul territorio di questa precedentemente introdotti⁹.

Buona parte delle merci elencate nell'allegato in questione sono costituite da sostanze psicotrope – nella fattispecie da barbiturici - e, dunque, possono essere soggette anche ad un ulteriore regime di controllo: quello in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope. Proprio per tale ragione, e dunque al fine di rendere maggiormente fluidi i

⁹ E' da osservare che, in questo caso, l'autorizzazione all'esportazione implica sempre anche l'implicita autorizzazione a fornire assistenza tecnica all'utente finale nella misura in cui sia strettamente necessaria all'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci oggetto del provvedimento autorizzativo (cfr. art. 9 § 2 del regolamento CE n. 1236/2005).

traffici internazionali leciti, l'art. 7-ter § 2 del regolamento (CE) n. 1236/2005 conferisce ai singoli Stati membri la possibilità di "fondere" le due autorizzazioni, utilizzando una procedura unica per ottemperare gli obblighi previsti dal regolamento qui in esame e dalla pertinente convenzione in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Per quanto concerne il **transito** (inteso sempre come "transito esterno"), esso, ai sensi dell'art. 7-ter § 1 ultimo periodo del regolamento (CE) n. 1236/2005, non è di per sé soggetto ad obbligo autorizzativo, anche qualora la destinazione finale sia una zona franca; nel solo caso in cui il soggetto titolare del regime (indipendentemente dal fatto che sia o meno stabilito nel territorio dell'Unione Europea) sia a conoscenza del fatto che le merci sono destinate ad essere utilizzate a fini di morte in un paese terzo, il transito non potrà avere luogo in quanto colpito da divieto assoluto ai sensi dell'art. 7-quinquies del regolamento (CE) n. 1236/2005. E' invece richiesta – ai sensi dell'art. 7-sexies del regolamento (CE) n. 1236/2005 - la preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente per tutte le prestazioni di **servizi di assistenza tecnica** o **di intermediazione** da parte di soggetti residenti o stabiliti nel territorio dell'Unione a favore di persone, entità o organismi residenti o stabiliti in un paese terzo, qualora abbiano ad oggetto le merci di cui all'allegato III-bis.

E' esclusa dal regime di controllo preventivo la fornitura di assistenza tecnica avente ad oggetto solo informazioni di pubblico dominio o che rappresenti comunque il minimo necessario per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci precedentemente fornite al destinatario extracomunitario in forza di una esportazione debitamente assentita da parte dell'Autorità competente dello Stato membro di esportazione.

VI.4 I provvedimenti autorizzativi previsti nell'ambito del regime di controllo per la movimentazione delle merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte o per la tortura o per altri trattamenti o pene, inumani o degradanti.

Abbiamo visto, nei precedenti tre paragrafi di questo capitolo, in quali casi l'esportazione, il transito, la fornitura di prestazioni di assistenza tecnica o di intermediazione o - per le sole merci di cui all'allegato II - l'importazione sono radicalmente vietate o possono essere effettuate previa specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente di uno Stato membro; per quanto riguarda il territorio italiano, secondo quanto previsto dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005 e dall'art. 4 del D. Lgs. 221/2017, le funzioni proprie dell'Autorità competente sono attribuite al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale.

Il regolamento (CE) n. 1236/2005 prevede tre distinte tipologie di provvedimenti autorizzativi:

1. l'**autorizzazione specifica**: rilasciata a:
 - a. uno specifico esportatore per le esportazioni verso un utente finale o un destinatario di un paese terzo;
 - b. uno specifico intermediario per la fornitura di servizi di intermediazione verso un utente finale o un destinatario di un paese terzo;
 - c. una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che trasporta le merci nel territorio doganale dell'Unione per il transito;
2. l'**autorizzazione generale di esportazione dell'Unione**, prevista per le esportazioni (e solo per queste) verso determinati Paesi terzi, concessa a tutti gli esportatori che ne rispettano le condizioni e i requisiti d'uso elencati all'allegato III *ter*;

3. l'**autorizzazione generale**¹⁰, rilasciata a un determinato esportatore o intermediario per i prodotti elencati negli allegati III e IIIbis (mai per quelle di cui all'allegato II), che può essere valida per:
- a. le esportazioni verso uno o più utenti finali specifici in uno o più Paesi terzi specifici o verso uno o più distributori specifici in uno o più Paesi terzi specifici nel caso in cui l'esportatore sia un produttore di merci di cui all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, o all'allegato III bis, sezione 1;
 - b. la fornitura di servizi di intermediazione relativi al trasferimento di merci ubicate in un Paese terzo verso uno o più utenti finali specifici in uno o più Paesi terzi specifici o verso uno o più distributori specifici in uno o più paesi terzi specifici nel caso in cui l'intermediario sia un produttore di merci di cui all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, o all'allegato III bis, sezione 1.

L'Autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 c. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1235/2005 è:

- 1. in caso di esportazione, quella dello Stato membro sul territorio del quale è residente o stabilito l'esportatore. Per tale ipotesi, il provvedimento può consistere:
 - a) in una autorizzazione specifica, che può avere ad oggetto tutte le merci indicate negli allegati II, III e III-bis del regolamento (CE) n. 1235/2005;
 - b) in una autorizzazioni generale, allorché le merci siano elencate negli allegati III e III-bis del regolamento ma non quelle di cui all'allegato II.

¹⁰ Si ritiene di dover osservare come questa tipologia di "autorizzazione generale" corrisponda in realtà a ciò che, nella disciplina dell'uso duale, è la "autorizzazione globale individuale".

- c) nell'autorizzazione generale dell'Unione Europea **UE GEA** qualora si tratti di merci destinate ad uno dei Paesi elencati nell'allegato III-ter del regolamento (CE) n. 1235/2005.

A differenza delle precedenti due, quella qui in esame non si estrinseca nell'emissione di uno specifico atto autorizzativo da parte dell'Autorità competente in quanto la possibilità di operare l'esportazione è già prevista "a priori" da parte del legislatore comunitario e richiede – similmente a quanto già visto per le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione Europea in materia di prodotti a duplice uso – solo uno specifico onere formale da parte dell'esportatore al quale può essere richiesto, all'atto del primo utilizzo di tale autorizzazione, di darne comunicazione all'Autorità competente del proprio Stato membro di stabilimento. Al riguardo, l'art. 12 c. 2 del D. Lgs. 221/2017 prescrive che *"...l'esportatore che intende avvalersi di detta autorizzazione deve notificare all'Autorità competente, precedentemente al primo utilizzo della stessa, tale intendimento con comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante. Il nominativo dell'esportatore è iscritto automaticamente in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale dell'Unione europea», tenuto dall'Autorità competente"*.

Come già visto per i beni ad uso duale, anche in questo caso il legislatore nazionale ha ritenuto di subordinare l'utilizzo dell'autorizzazione generale dell'Unione Europea alla presentazione di una specifica "notifica preventiva" a cui viene fatta conseguire l'automatica registrazione del nominativo dell'esportatore all'interno di un apposito registro tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

L'esportatore, inoltre, deve inoltre avere cura di valorizzazione il campo 44 della bolletta di esportazione indicando il codice "E990" e riportando gli estremi normativi applicabili.

In ogni caso, l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione Europea non può essere utilizzata se l'esportatore:

- ✓ è stato fatto oggetto di specifico provvedimento di divieto di uso di tale strumento, ai sensi dell'art. 8 § 1 del regolamento (CE) n. 1236/2005;
- ✓ è stato avvisato dalle proprie Autorità competenti che le merci in questione sono o possono essere destinate, in tutto o in parte, alla riesportazione verso un paese terzo o possono essere utilizzate per la pena di morte in un paese terzo;
- ✓ è a conoscenza o ha ragionevoli motivi di ritenere che le merci in questione sono destinate, in tutto o in parte, alla riesportazione verso un paese terzo o all'utilizzo per la pena di morte in un paese terzo;
- ✓ è il produttore del prodotto medicinale in questione e non ha concluso con il distributore alcun accordo giuridicamente vincolante che obblighi il distributore a concludere, per ogni fornitura e per ogni trasferimento, un accordo giuridicamente vincolante, preferibilmente con clausola penale dissuasiva, in forza del quale il cliente si impegna a:
 - a) non utilizzare per la pena di morte le merci ricevute dal distributore;
 - b) non fornire o trasferire le merci a terzi, laddove il cliente sia a conoscenza o abbia ragionevoli motivi di ritenere che le merci sono destinate all'uso per la pena di morte; e

- c) imporre gli stessi requisiti ai terzi verso i quali fornisce o trasferisce una qualsiasi delle merci;
 - ✓ non è il produttore del prodotto medicinale interessato e non ha ottenuto una dichiarazione sull'uso finale firmata dall'utente finale nel paese di destinazione;
 - ✓ in caso di prodotti medicinali (da lui non prodotti ma solo commercializzati), non ha concluso con il distributore o con l'utente finale un accordo, che obblighi tali soggetti a ottenere dall'esportatore stesso una previa autorizzazione per:
 - a) qualsiasi trasferimento o fornitura di qualsiasi parte della spedizione verso un'autorità incaricata dell'applicazione della legge in un paese o territorio che non ha abolito la pena di morte;
 - b) qualsiasi trasferimento o fornitura di qualsiasi parte della spedizione verso una persona fisica o giuridica, entità o organismo che fornisce alla suddetta autorità incaricata dell'applicazione della legge le merci interessate o servizi che ne implicino l'uso;
 - c) qualsiasi riesportazione o trasferimento di qualsiasi parte della spedizione verso un paese o un territorio che non ha abolito la pena di morte; oppure
 - ✓ in caso di merci diverse dai prodotti medicinali, non ha concluso con l'utente finale un accordo giuridicamente vincolante.
- 2. in caso di transito, per il quale è ammessa la sola autorizzazione in forma specifica:
 - ✓ quella dello Stato membro in cui risiede o ha sede la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che trasporta le merci all'interno del territorio dell'Unione;

- ✓ quella dello Stato membro sul cui territorio si trova il luogo di ingresso delle merci nell'Unione Europea, qualora tale persona, entità o organismo non è residente né stabilita nel territorio unionale;
3. in caso fornitura di prestazioni di assistenza tecnica (per le quali è ammessa solo l'autorizzazione in forma specifica):
- ✓ relativa a merci di cui all'allegato II e destinate ad un museo di un Paese terzo, da quella dello Stato membro in cui è residente o stabilito il soggetto che presta l'attività o, in mancanza, da quella dello Stato membro di cui tale soggetto è cittadino o in forza del diritto del quale è stato registrato;
 - ✓ relativa a merci di cui all'allegato II e destinate ad un museo unionale, da quella dello Stato membro sul territorio del quale la struttura museale è collocata;
 - ✓ relative a merci di cui agli allegati III o III-bis, da quella dello Stato membro in cui è residente o stabilito il soggetto che presta l'attività o, in mancanza, da quella dello Stato membro di cui tale soggetto è cittadino o in forza del diritto del quale è stato registrato;
4. in caso di fornitura di servizi di intermediazione, che sono suscettibili di autorizzazione (sia specifica individuale sia generale) solo in relazione alle merci di cui agli allegati III e III-bis, da quella dello Stato membro in cui è residente o stabilito l'intermediario o, in mancanza, da quella dello Stato membro di cui tale soggetto è cittadino o in forza del diritto del quale è stato registrato.

Il procedimento amministrativo volto al rilascio delle autorizzazioni in parola è sostanzialmente identico rispetto a quello già in precedenza visto per i prodotti ad uso duale, ed al quale – pertanto – si fa richiamo. Le differenze principali sono qui di seguito riportate:

1. per quanto riguarda la modulistica:

- ✓ le autorizzazioni riguardanti le esportazioni, le importazioni ed il transito sono rilasciate mediante utilizzo di formulari nazionali conformi al modello riportato nell'allegato V;
 - ✓ per i provvedimenti autorizzativi relativi alla prestazione di servizi di intermediazione deve essere impiegato un documento conforme allo specimen riportato nell'allegato VI;
 - ✓ per le autorizzazioni concernenti la prestazioni di servizi di assistenza tecnica, deve invece essere utilizzato un documento conforme allo specimen riportato nell'allegato VII.
2. per quanto riguarda la loro efficacia temporale, le autorizzazioni specifiche sono valide per il periodo nelle stesse indicato, che non può essere inferiore a 3 mesi o superiore a 12 mesi, salvo proroga per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi. Le autorizzazioni generali (che, come detto, corrispondono alle autorizzazioni globali individuali previste per il regime dell'uso duale), invece, sono valide per un periodo compreso fra 1 e 3 anni, prorogabile di ulteriori 2 anni.

I controlli doganali avvengono secondo le medesime modalità già esaminate in relazione ai beni ad uso duale e prevedono – ai sensi dell'art. 10 § 1 del regolamento (CE) n. 1236/2005 – l'obbligo di presentazione all'Autorità doganale della sola autorizzazione specifica al fine di consentire la prova dell'esistenza del provvedimento e consentirne lo scarico. Non è prevista invece come obbligatoria la presentazione dell'autorizzazione generale; vi è però da osservare che la sua mancata esibizione in originale o in copia autenticata potrebbe determinare l'immediato blocco dell'operazione doganale al fine di accertare l'effettiva esistenza del titolo: pertanto, anche se tale adempimento non è previsto come obbligatorio dal legislatore comunitario, il buon senso impone di mettere l'Autorità doganale in condizione di poter effettuare i riscontri di propria competenza e, dunque, esibire ad essa il provvedimento autorizzativo.

In caso di presentazione di una dichiarazione doganale avente ad oggetto merci "listate" negli allegati II, III e III-bis per la quale sia accertato il mancato rilascio dell'autorizzazione specifica o generale (o, il che è lo stesso, la mancanza delle condizioni per poter ritenere operante l'autorizzazione generale dell'Unione Europea), l'Autorità doganale è tenuta a bloccare l'operazione informando immediatamente *"l'esportatore o l'importatore che è possibile chiedere un'autorizzazione a norma"* del regolamento; se entro i 6 mesi successivi l'autorità respinge la richiesta, l'Autorità doganale dispone il blocco definitivo delle merci di cui si tratta.

Questa particolare previsione regolamentare, come è evidente, può trovare applicazione per quelle sole merci che, ricorrendo talune condizioni, possono essere oggetto di provvedimenti autorizzativi e non certo per quelle la cui importazione o esportazione o transito sia in radice vietato.

Essa, inoltre, comporta non secondari problemi di coordinamento con la disciplina nazionale sanzionatoria di cui al D. Lgs. 221/2017 che, dunque, su tale punto – a parere di chi scrive – deve essere interpretata in modo da risultare compatibile con precitata norma comunitaria.

Infatti, ai sensi dell'art. 19 c. 1 del D. Lgs. 221/2017, è punito con la pena della reclusione da 2 a 6 anni o con la multa da € 25.000,00 ad € 250.000,00 chiunque:

- ✓ effettui operazioni di esportazione, importazione o transito di merci elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1236/2005 per le quali sia possibile l'emissione dell'autorizzazione amministrativa, allorché questa non sia mai stata emessa (o sia scaduta, stante l'evidente identità della condizione fra assenza di provvedimento e presenza di un provvedimento la cui efficacia sia scaduta) o sia stata ottenuta mediante trasmissione di dichiarazioni o documentazione falsa.

E' proprio questa la fattispecie da cui scaturiscono i problemi di coordinamento sopra richiamati. Se la fonte comunitaria assicura un termine semestrale per "regolarizzare" l'operazione, chi scrive dubita fortemente che – al di là di eventuali reati di falso commessi all'atto della presentazione della bolletta doganale di esportazione – a carico dell'operatore possa ritenersi immediatamente concretizzata la fattispecie penale qui in esame posto che, non essendo ancora decorso il detto termine semestrale, il comportamento stigmatizzato non sembra ancora connotato dal carattere dell'attualità richiesto per ogni violazione penale. Nemmeno pare che il reato in questione possa essere punito a titolo di tentativo ex art. 56 c.p. posto che, proprio la pendenza del termine di "regolarizzazione", sembra non consentire di reputare sussistenti gli "atti idonei diretti in modo non equivoco" alla commissione del reato;

- ✓ effettui operazioni di esportazione, importazione, transito, prestazioni di servizi di assistenza tecnica o di intermediazione, prestazioni di servizi di assistenza tecnica per formazione, esposizione o vendite in fiere commerciali e servizi di pubblicità relative a merci elencate nell'allegato II per le quali non sia in alcun modo prevista la possibilità di emissione di uno specifico provvedimento autorizzativo;
- ✓ effettui operazioni di transito di merci elencate negli allegati III e III-bis in violazione dei divieti specifici previsti dagli artt. 6-bis e 7-quinquies del regolamento (CE) n. 1236/2005;
- ✓ effettui operazioni di esportazione di merci elencate negli allegati III e III-bis o presti servizi di intermediazione o di assistenza tecnica a queste relativi in assenza del titolo autorizzativo (o dopo la scadenza di esso) ovvero con autorizzazione ottenuta mediante dichiarazioni o documentazioni false.

E' invece prevista l'applicazione della pena della reclusione da 1 a 4 anni o della multa da € 15.000,00 ad € 150.000,00 a carico di chiunque effettui operazioni di esportazione, importazione o transito di merci elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1236/2005 o operazioni di esportazione di merci elencate negli allegati III e III-bis o presti servizi di intermediazione o di assistenza tecnica a queste relativi in violazione degli obblighi impartiti dai singoli provvedimenti autorizzativi.

Anche in questo caso, esattamente come per i beni ad uso duale, è prevista la confisca obbligatoria del *corpus delicti* e di tutto ciò che è servito o è stato destinato alla commissione del reato e, qualora non sia possibile procedere in forma diretta, la confisca per equivalente dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.

Indice generale

CAPITOLO I – GENERALITA' SUI PRODOTTI AD USO DUALE: COSA SONO E PER QUALE MOTIVO ESISTE UN REGIME DI CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI.	Pag. 3
---	--------

CAPITOLO II – IL REGIME DI CONTROLLO ALL'ESPORTAZIONE ED AL TRASFERIMENTO DEI PRODOTTI AD USO DUALE	Pag. 8
--	--------

II.1 – Le definizioni generali del regolamento (CE) n. 428/2009: la nozione di prodotto ad uso duale e gli aspetti generali del regime di controllo.	Pag. 8
--	--------

II.2 – Il campo di applicazione oggettivo del regime di controllo dei prodotti ad uso duale.	Pag. 15
--	---------

II.3 – L'estensione del regime vincolistico a prodotti a duplice uso "non listati": le clausole "catch-all" e "catch-more".	Pag. 22
---	---------

II.4 – La procedura nazionale per l'applicazione delle clausole "catch-all" e "catch-more".	Pag. 28
---	---------

II.5 – Il regime di controllo dei servizi di intermediazione.	Pag. 31
---	---------

II.6 – Il regime di controllo del transito esterno dei prodotti ad uso duale.	Pag. 31
---	---------

II.7 – Il regime di controllo del trasferimento intracomunitario dei prodotti ad uso duale.	Pag. 35
---	---------

CAPITOLO III – LE AUTORIZZAZIONI PREVISTE PER I PRODOTTI AD USO DUALE	Pag. 39
--	---------

III.1 Gli aspetti generali del regime autorizzativo.	Pag. 39
--	---------

III.2 L'autorizzazione di esportazione specifica individuale.	Pag. 43
---	---------

III.3 L'autorizzazione globale individuale di esportazione.	Pag. 48
---	---------

III.4 Le autorizzazioni generali di esportazione rilasciate dall'Unione Europea ("AGEU") e dagli Stati membri ("AGN").	Pag. 51
--	---------

III.5 Le sanzioni previste per le violazioni inerenti il regime di controllo dei beni ad uso duale.	Pag. 72
---	---------

Prodotti ad uso duale, embargo e strumenti di tortura: la disciplina di controllo delle esportazioni	Pag. 109
--	----------

III.6 I controlli doganali.	Pag. 74
CAPITOLO IV – LA NUOVA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE UNIONALI	Pag. 79
CAPITOLO V – L'ASSISTENZA TECNICA A FINI MILITARI: PROFILI SANZIONATORI	Pag. 84
CAPITOLO VI – IL REGIME DI CONTROLLO DEL COMMERCIO DI MERCI UTILIZZATE PER LA PENA DI MORTE E LA TORTURA	Pag. 87
VI.1 Il regime di controllo delle merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.	Pag. 88
VI.2 Il regime di controllo delle merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.	Pag. 93
VI.3 Il regime di controllo delle merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte.	Pag. 96
VI.4 I provvedimenti autorizzativi previsti nell'ambito del regime di controllo per la movimentazione delle merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte o per la tortura o per altri trattamenti o pene, inumani o degradanti.	Pag. 99
ALLEGATI	Pag. 111 e ss.

Appendice 01

0	1. Esportatore	2. Numero di serie	3. Data di scadenza <i>(prevista)</i>
DOMANDA		4. Informazioni sul punto di contatto MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - DIP. IMPRESA E INTERNAZIONALIZZAZIONE D. G. Politica Commerciale Internazion. - Div. IV V.le Boston 25 - 00144 ROMA - ITALIA Tel. +39 06 59931 - Fax +39 06 59647506 - E-mail: polcom4@sviluppoeconomico.gov.it	
	5. Destinatario	6. Autorità che rilascia il documento MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - DIP. IMPRESA E INTERNAZIONALIZZAZIONE D.G. Politica Commerciale Internazion. - Div. IV V.le Boston 25 - 00144 ROMA - ITALIA Tel. +39 06 59931 - Fax +39 06 59647506 - E-mail: polcom4@sviluppoeconomico.gov.it	
		8. Paese d'origine	Codice (1)
	7. Agente/rappresentante <i>(se diverso dall'esportatore)</i>	9. Paese di provenienza	Codice (1)
		11. Stato membro dell'attuale o futura ubicazione dei prodotti	Codice (1)
0	10. Utilizzatore finale <i>(se diverso dal destinatario)</i>	12. Stato membro di esportazione presunta	Codice (1)
Autorizzazione specifica		13. Paese di destinazione finale	Codice (1)
	14. Descrizione dei prodotti (2)	15. Sistema armonizzato o nomenclatura combinata Codice <i>(se previsto con 8 cifre; numero CAS se disponibile)</i>	16. Elenco di controllo n. <i>(per i prodotti iscritti a elenco)</i>
		17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti
	19. Uso finale	20. Data del contratto <i>(se prevista)</i>	21. Regime doganale
	22. Informazioni supplementari richieste dalla legislazione nazionale <i>(da indicare sul formulario)</i>		
Autorizzazione globale	Disponibile per informazioni prestampate a discrezione degli Stati membri		
	Autorità che rilascia il documento MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - DIP. IMPRESA E INTERNAZIONALIZZAZIONE D.G. Politica Commerciale Internaz. - Div. IV V.le Boston 25 - 00144 ROMA - ITALIA Tel. +390659931 - Fax +390659647506 - E-mail polcom4@sviluppoeconomico.gov.it	Da completare a cura dell'autorità che rilascia il documento	
	Data	Firma	Timbro

(1) Cfr. regolamento n. 1172/95 (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10) come successivamente modificato.
(2) All'occorrenza questa descrizione può essere riportata in uno o più fogli aggiuntivi al presente formulario (1bis). In tal caso, indicare in questa casella l'esatto numero dei fogli aggiuntivi.

0	1. Esportatore	2. Numero di serie	
BIS			
DOMANDA	14. Descrizione dei prodotti	15. Codice *	16. Elenco di controllo n. **
		17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti
	14. Descrizione dei prodotti	15. Codice *	16. Elenco di controllo n. **
		17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti
	14. Descrizione dei prodotti	15. Codice *	16. Elenco di controllo n. **
		17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti
	14. Descrizione dei prodotti	15. Codice *	16. Elenco di controllo n. **
		17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti
	14. Descrizione dei prodotti	15. Codice *	16. Elenco di controllo n. **
		17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti
	14. Descrizione dei prodotti	15. Codice *	16. Elenco di controllo n. **
		17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti

* Se previsto con 8 cifre; numero CAS se disponibile. ** Per i prodotti iscritti a elenco.

Appendice 02

0	1. Intermediario/richiedente		2. Numero di serie	3. Data di scadenza (se prevista)
	5. Esportatore nel paese terzo di origine		4. Informazioni sul punto di contatto MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - DIP. IMPRESA E INTERNAZIONALIZZAZIONE D. G. Politica Commerciale Internazion. - Div. IV - V.le Boston 25 - 00144 ROMA - ITALIA Tel. +39 06 59931 - Fax +39 06 59647506 - E-mail: polcom4@sviluppoeconomico.gov.it	
			6. Autorità che rilascia il documento MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DIPARTIMENTOO IMPRESA E INTERNAZIONALIZZAZIONE Direzione Generale Politica Commerciale Internazionale Divisione IV - Viale Boston 25 - 00144 ROMA - ITALIA Telefono 0039 06 59931 - Fax 0039 06 59647506 - E-mail: polcom4@sviluppoeconomico.gov.it	
	7. Destinatario nel paese terzo di origine		8. Stato membro in cui risiede o è stabilito l'intermediario	Codice (1)
0			9. Paese terzo di origine/Paese terzo di ubicazione dei prodotti oggetto di servizi di intermediazione	Codice (1)
			10. Utilizzatore finale nel paese terzo di destinazione (se diverso dal destinatario)	
13. Descrizione dei prodotti		11. Paese terzo di destinazione	Codice (1)	
		12. Terzi interessati, ad es. agenti (se applicabile)		
		14. Sistema armonizzato o nomenclatura combinata Codice (se previsto)	15. Elenco di controllo n.	
		16. Valuta e valore	17. Quantità dei prodotti	
18. Uso finale				
19. Informazioni supplementari richieste dalla legislazione nazionale (da indicare nel formulario)				
Disponibile per informazioni prestampate a discrezione degli Stati membri Il sottoscritto chiede l'autorizzazione per la fornitura di servizi di intermediazione, di cui alla presente domanda, ai sensi del Regolamento CE n. 428/2009. (Luogo, Data, Timbro, Qualifica e Firma del richiedente)				
Autorità che rilascia il documento MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - DIP. IMPRESA E INTERNAZIONALIZZAZIONE D.G. Politica Commerciale Internaz. - Div. IV - V.le Boston 25 - 00144 ROMA - ITALIA Tel. +390659931 - Fax +390659647506 - E-mail polcom4@sviluppoeconomico.gov.it		Da completare a cura dell'autorità che rilascia il documento Firma _____ Timbro _____		
Data _____				

Appendice 03

Dati necessari per la compilazione della dichiarazione di uso finale (End User Statement) e del Certificato di uso finale (End Use Certificate) e relativi fac-simili in lingua inglese.

DICHIARAZIONE DI USO FINALE/END USER STATEMENT

La dichiarazione di uso finale (End User Statement) è una dichiarazione obbligatoria prevista dall'art. 4 del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 96, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'utilizzatore finale (il soggetto che usa effettivamente le merci in un determinato luogo) e redatta su carta intestata dell'utilizzatore finale, contenente le seguenti informazioni:

- **Denominazione, ragione sociale, sede legale e attività della società;**
- **Descrizione dei beni importati;**
- **Valore dei beni importati e valuta di riferimento;**
- **Luogo ove verranno utilizzati i beni;**
- **Estremi del contratto;**
- **Indicazione dell'uso civile dei beni e luogo di destinazione;**
- **Impegno a non utilizzare tali beni in applicazioni militari o esplosive nucleari, in attività civili nucleari in impianti non coperti da salvaguardia A.I.E.A. o in applicazioni collegate allo sviluppo e/o produzione di altre armi di distruzione di massa e di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;**
- **Impegno a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i beni importati;**
- **La firma autografata leggibile del legale rappresentante dell'utilizzatore finale;**
- **Il nominativo in stampatello del medesimo firmatario;**
- **La data in cui viene redatto l'EUS;**
- **Il timbro dell'utilizzatore finale.**

N.B.: l'EUS deve essere consegnato in originale e deve contenere ognuna delle summenzionate informazioni. **I dati indicati nell'EUS devono coincidere con quelli indicati nella domanda di esportazione**, altrimenti deve essere fornita una spiegazione per iscritto (ad es. se il valore delle merci, per eventuali rincari di intermediazione, sia diverso da quello riportato in domanda). La completezza dei dati consente di evitare richieste di integrazioni e riduce i tempi di rilascio della licenza di esportazione (vedi modello a pag. 2).

Certificato di Uso Finale/ End User Certificate

Il Certificato di Uso Finale è rilasciato da una Autorità Governativa del Paese importatore (Si necessita di tale certificato solo se richiesto dal Comitato Consultivo), come da modello reperibile nella Sezione *Modulistica* della Pagina Dual Use, sul sito del MiSE.

Original Headed Paper of End User

END USER STATEMENT

The undersigned company (name and address)

.....
running the activity of:.....

declares to import the following goods supplied by the Italian company

.....

• Description of goods:

.....

(If the items are in a large number they can be listed in an annex)

• Quantity:.....

• Value:

• Contract/Order number:

• Date of signature:

• Specific purposes for which the goods are to be used

(If the goods are to be incorporated into another product, then that product and
its use should also be described).....

.....

The above said goods are assigned exclusively for civil purposes and will not be used
for:

• Military or nuclear explosive applications, in civil nuclear activities facilities not covered by
safeguard clause A.I.E.A. (International Agency for Atomic Energy) or in applications related to
development and/or production of chemical weapons and weapons of mass destruction and
missiles that can be used as such weapon carriers.

The above mentioned material will be used in the following place: (address)

.....

The undersigned company undertakes not to sell, not to transfer, nor to divert during the shipment
and neither to re-export to other countries, nor even in their own and declares that a statement of
taking charge of goods, duly legalized, will be issued once goods are received.

Said statement is issued exclusively on request of Italian licensing officers and will not mean
acceptance of the conditions in which the goods are received.

Company Stamp

Legal Representative

Signature:

(Print name, surname and title of signatory in capital)

Date

Appendice 04

HEADED PA PER OF TH E
IMPORTING CO UNTRY
DESIGNED AUTHORITY

Serial No.

END USER CERTIFICATE

The Govern ment of....., he reby certifies that the following su pply is
assigned exclusively for civil purpose:

	Country of Exporter	
Contract No.		
Value	Date of Signature	
Name of Importer	Name of Exporter	
End-Use	End-User	
Description of goods: (if there are numerous items enclose a sheet with signature and seal of importer) Specific purposes for which the goods are to be used:		
Statement of the end use: The commodities listed are assigned exclusively for civil purpose and will not be used for: 1) Military or nuclear explosive applications, in civil nuclear activities in facilities not covered by safeguard clause A.I.E.A. (International Agency for Atomic Energy) or in applications related to development and/or production of weapons of mass destruction and missiles that can be used as such weapon carriers. 2) The above mentioned material will be used in the following place: 3) The undersigned company undertakes not to sell, not to transfer, nor to divert during the shipment and neither to re-export to other countries, nor even in their own and declares that a statement of taking charge of goods, duly legalized, will be issued once goods are received. Said statement is issued exclusively on request of Italian licensing officers and will not mean acceptance of the conditions in which the goods are received. Signature of the legal representative of the importer (Name Surname Qualification) Seal of the Company		
Date:		

This statement has been verified of the
truthfulness of the end-user and end-use
by
(name of the Designed Authority of the
Importing Country)

.....
Signature Designed Authority
(Name Surname Qualification)

Appendice 05



MODULO INFORMATIVO AUTORIZZAZIONE DI ESPORTAZIONE SPECIFICA (art. 4 D.Lgs 9 aprile 2003, n. 96)

DATI GENERALI ESPORTAZIONE



Data compilazione modulo

Numero identificazione istanza



Tipologia istanza:



☐ Definitiva

☐ Temporanea

☐ Proroga

Estremi provvedimento autorizzativo



Tipologia transazione



Paese di destinazione finale



Modalità di trasferimento



Data prevista di spedizione



Rotta prevista



RICHIEDENTE/ESPORTATORE



Nominativo / Ragione sociale

Legale rappresentanza:

Organi

Nominativi

Sede legale

Partita IVA

Sito WEB

FORNITORE/MITTENTE



Nominativo/Ragione sociale

Sede legale

Stato

Indirizzo

Partita IVA

Telefono

Fax

e-mail

Appendice 06

1	1. Esportatore	2. Numero di serie	3. Data di scadenza <i>(prevista)</i>	
		4. Informazioni sul punto di contatto MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - DIP. IMPRESA E INTERNAZIONALIZZAZIONE D. G. Politica Commerciale Internazion. - Div. IV V.le Boston 25 - 00144 ROMA - ITALIA Tel. +39 06 59931 - Fax +39 06 59647506 - E-mail: polcom4@sviluppoeconomico.gov.it		
		6. Autorità che rilascia il documento MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - DIP. IMPRESA E INTERNAZIONALIZZAZIONE D.G. Politica Commerciale Internazion. - Div. IV V.le Boston 25 - 00144 ROMA - ITALIA Tel. +39 06 59931 - Fax +39 06 59647506 - E-mail: polcom4@sviluppoeconomico.gov.it		
		8. Paese d'origine	Codice (1)	
AUTORIZZAZIONE	5. Destinatario			
	7. Agente/rappresentante <i>(se diverso dall'esportatore)</i>	9. Paese di provenienza	Codice (1)	
		11. Stato membro dell'attuale o futura ubicazione dei prodotti	Codice (1)	
1	10. Utilizzatore finale <i>(se diverso dal destinatario)</i>	12. Stato membro di esportazione presunta	Codice (1)	
		13. Paese di destinazione finale	Codice (1)	
	14. Descrizione dei prodotti (2)	15. Sistema armonizzato o nomenclatura combinata Codice <i>(se previsto con 8 cifre; numero CAS se disponibile)</i>	16. Elenco di controllo n. <i>(per i prodotti iscritti a elenco)</i>	
		17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti	
	19. Uso finale	20. Data del contratto <i>(se prevista)</i>	21. Regime doganale	
	22. Informazioni supplementari richieste dalla legislazione nazionale <i>(da indicare sul formulario)</i>			
	Disponibile per informazioni prestampate a discrezione degli Stati membri			
	Autorità che rilascia il documento MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - DIP. IMPRESA E INTERNAZIONALIZZAZIONE D.G. Politica Commerciale Internaz. - Div. IV V.le Boston 25 - 00144 ROMA - ITALIA Tel. +390659931 - Fax +390659647506 - E-mail polcom4@sviluppoeconomico.gov.it		Da completare a cura dell'autorità che rilascia il documento	
	Data		Firma	Timbro

(1) Cfr. regolamento n. 1172/95 (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10) come successivamente modificato.
(2) All'occorrenza questa descrizione può essere riportata in uno o più fogli aggiuntivi al presente formulario (1bis). In tal caso, indicare in questa casella l'esatto numero dei fogli aggiuntivi.

1	1. Esportatore	2. Numero di serie	
BIS			
AUTORIZZAZIONE	14. Descrizione dei prodotti	15. Codice *	16. Elenco di controllo n. **
		17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti
	14. Descrizione dei prodotti	15. Codice *	16. Elenco di controllo n. **
		17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti
	14. Descrizione dei prodotti	15. Codice *	16. Elenco di controllo n. **
		17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti
	14. Descrizione dei prodotti	15. Codice *	16. Elenco di controllo n. **
		17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti
	14. Descrizione dei prodotti	15. Codice *	16. Elenco di controllo n. **
		17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti
	14. Descrizione dei prodotti	15. Codice *	16. Elenco di controllo n. **
		17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti
	14. Descrizione dei prodotti	15. Codice *	16. Elenco di controllo n. **
		17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti
	14. Descrizione dei prodotti	15. Codice *	16. Elenco di controllo n. **
		17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti
	14. Descrizione dei prodotti	15. Codice *	16. Elenco di controllo n. **
		17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti

* Se previsto con 8 cifre; numero CAS se disponibile. ** Per i prodotti iscritti a elenco.

Appendice 07



ALLEGATO III b

(modello per i formulari di autorizzazione ai servizi di intermediazione)
(di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento)

COMUNITÀ EUROPEA

FORNITURA DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE (Reg. (CE) n. 428/2009)

AUTORIZZAZIONE	1	1. Intermediario/richiedente	n.	2. Numero di serie	3. Data di scadenza (se prevista)
				4. Informazioni sul punto di contatto	
		5. Esportatore nel paese terzo di origine		6. Autorità che rilascia il documento	
		7. Destinatario nel paese terzo di destinazione	n.	8. Stato membro in cui risiede o è stabilito l'intermediario	
				Codice (*)	
				9. Paese terzo di origine/Paese terzo di ubicazione dei prodotti oggetto di servizi di intermediazione	
				Codice (*)	
		10. Utilizzatore finale nel paese terzo di destinazione (se diverso dal destinatario)		11. Paese terzo di destinazione	
				Codice (*)	
				12. Terzi interessati, ad es. agenti (se applicabile)	
1					
13. Descrizione dei prodotti			14. Sistema armonizzato o nomenclatura combinata Codice (se previsto)		15. Elenco di controllo n.
			16. Valuta e valore		17. Quantità dei prodotti
18. Uso finale					
19. Informazioni supplementari richieste dalla legislazione nazionale (da indicare nel formulario)					
Disponibile per informazioni prestampate a discrezione degli Stati membri					
Da completare a cura dell'autorità che rilascia il documento					
Firma _____ Timbro _____					
Autorità che rilascia il documento _____					
Data _____					

(*) V. Regolamento (CE) n. 1172/95 (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10).

Appendice 08

ALLEGATO ALL'AUTORIZZAZIONE N.

DEL

Nota: Nella casella 1 della colonna 24 indicare la quantità ancora disponibile e nella casella 2 della colonna 24 indicare la quantità detratta in questa occasione

23. Quantità netta/valore (massa netta/altra unità con indicazione dell'unità)

24. In cifre

25. In lettere (quantità/valore detratto)

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

- 1.

2.

1.

2.

23. Quantità netta/valore (massa netta/altra unità con indicazione dell'unità)	26. Documento doganale (tipo e numero) o estratto (n.) e data della detrazione
--	--

27. Stato membro, nome e firma, timbro
dell'autorità incaricata della detrazione

Appendice 09



MODELLO DI NOTIFICA AUTORIZZAZIONE GENERALE DELL'UNIONE EUROPEA

Data compilazione modulo

Autorizzazione Generale dell'Unione

RICHIEDENTE/ESPORTATORE



Legale rappresentanza Organi

Nominativi

Sede legale

Indirizzo

Telefono

Fax

e-mail

Partita IVA

Fatturato export

Principali paesi di esportazione
e relative quote di mercato

PUNTO DI CONTATTO



Nominativo

Posizione

Indirizzo

Telefono

Fax

e-mail

OGGETTO DI ESPORTAZIONE



Descrizione materiale

Categorie elenco

Voci doganale